

CAPO XX - COMMERCIO**COMMERCIO****Capo x MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 2003**

L'intervento di modifica della legge regionale n. 14 del 2003 ha la finalità di allineare la disciplina regionale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande alle modifiche introdotte dal legislatore statale con il d.lgs. 147 del 2012 che novellato in particolare gli articoli 64 (somministrazione di alimenti e bevande) e 71 (requisiti di accesso ed esercizio delle attività commerciali) del d.lgs 59 del 2010.

La previgente disciplina dettata dall'articolo 64 del decreto legislativo 59 e da alcune disposizioni della l.r. 14 del 2003 prevedeva:

- l'autorizzazione per l'apertura dell'attività e l'ampliamento di superficie (ovunque), nonché per il trasferimento di sede soltanto in zona tutelata;
- la scia per il trasferimento di sede in zona non tutelata, per il trasferimento di gestione o titolarità di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ovunque (art. 13, comma 3, della LR n. 14/2003), nonché per quelle attività di somministrazione escluse dalla programmazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, per le quali sia il Comune a stabilire la sostituzione dell'autorizzazione con la scia (art. 8, comma 4, della LR n. 14 del 2003).

L'articolo 64 del decreto legislativo 59, come riformulato dal d.lgs. 147, distinguendo tra zone del territorio sottoposte a tutela - per le quali i Comuni adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico - e zone non soggette a tutela, prevede:

- l'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela;
- la scia da presentare allo sportello unico del comune competente per territorio per l'apertura dell'esercizio ed il trasferimento di sede, negli altri casi, nonché per il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi, in ogni caso, e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da particolari soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1991, peraltro escluse dalla programmazione anche qualora siano svolte nelle zone del territorio da sottoporre a tutela.

Con l'attuale intervento normativo si intende altresì adeguare l'ordinamento regionale alla nuova disciplina sui requisiti di onorabilità e professionalità per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dettata dal legislatore statale con il d.lgs 147 che ha novellato l'articolo 71 del d.lgs. 59, nonché al principio della liberalizzazione degli orari per l'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 3 del d.l. 223 del 2006, esteso - per effetto dell'articolo 31, comma 1, del d.l. 201 del 2011 - a tutti i comuni non necessariamente inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

<p align="center">Art. 2 <i>Ambito di applicazione della legge</i></p>	
<p>1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>2. S'intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.</p> <p>3. La presente legge disciplina altresì le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, quelle svolte al domicilio del consumatore e quelle svolte in locali non aperti al pubblico.</p> <p>4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:</p> <p>a) legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo) e titolo I della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 in materia di esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale;</p>	<p align="center">AGGIORNARE RIFERIMENTI NORMATIVI.</p> <p><i>Alla lettera a) eliminare il riferimento</i></p>

<p>nell'ambito di tali attività, l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della presente legge;</p> <p>b) legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in materia di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;</p> <p>c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), richiamate all'articolo 3, comma 5 del decreto, i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge;</p> <p>d) legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato " bed & breakfast ").</p>	<p><i>all'autorizzazione</i></p> <p><i>Aggiungere lettera e) per inserire la fattispecie delle manifestazioni temporanee di cui all'art. 10, comma 5.</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art.x

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Il comma 4 dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

"4. La presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) con riferimento all' esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale;
- b) legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), sia con riferimento ai casi di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, sia con riferimento all'esercizio del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato " bed & breakfast "
- c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2 **?(dovrebbe essere il comma 1, in quanto al comma 1 ci sono i criteri dei comuni ed al comma 2 la programmazione)**, della presente legge;
- d) legge regionale n. 16 del 2004 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), con riferimento all'esercizio del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato " bed & breakfast "

L'articolo prevede l'aggiornamento dei richiami normativi ivi presenti.

<p><i>Art. 3</i></p> <p><i>Indirizzi generali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>	
<p>1. La Regione Emilia-Romagna promuove la programmazione e la qualificazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio in considerazione delle esigenze dei consumatori; b) salvaguardare e riqualificare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale; c) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e rurali e nei centri minori. 	

Art. x+1

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Al comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole “*la programmazione e*” sono soppresse.

Viene eliminata la “programmazione” dalle attività che promuove la Regione.

<p style="text-align: center;"><i>Art. 4</i> <i>Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 4</i> <i>Definizione dei criteri per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>
<p>1. Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, la Regione promuove la programmazione da parte dei Comuni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>2. Al fine di assicurare, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, la Giunta regionale fissa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>3. Al fine di garantire una adeguata programmazione territoriale è costituita una Commissione regionale in cui sono presenti le Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale.</p> <p>4. La composizione della Commissione e le sue modalità di funzionamento vengono fissate con atto della Giunta regionale.</p> <p>5. Il comma 2 non si applica per il rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:</p> <p>a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi simili, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;</p> <p>b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;</p> <p>c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), sempreché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti;</p> <p>d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;</p> <p>e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo</p>	<p>"1. In attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la Giunta regionale fissa, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri ed i requisiti strutturali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>2. Nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela, i Comuni adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto di quanto disposto nel comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).</p> <p>3 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:</p> <p>a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi simili, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;</p> <p>b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;</p> <p>c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), sempreché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti;</p> <p>d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;</p> <p>e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114);</p> <p>f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;</p> <p>g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) dello</p>

<p>1998, n. 114); f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni; g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello stesso comma; h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10; i) al domicilio del consumatore.</p> <p>6. I Comuni, nello stabilire i criteri di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1999.</p> <p>7. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.</p>	<p>stesso comma; h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10; i) al domicilio del consumatore.</p> <p>4. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare"</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. x+2

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Definizione dei criteri per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. In attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la Giunta regionale fissa, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri ed i requisiti strutturali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela, i Comuni adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto di quanto disposto nel comma 3 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
 - a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché alla

somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), semprechè l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti;

d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;

e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114);

f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni;

g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alla lettera c) dello stesso comma;

h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10;

i) al domicilio del consumatore.

4. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare”

(Le attività del comma 3 vanno a scia e non si applicano neppure i criteri dei commi 1 e 2)

E' sostituito l' intero articolo 4 della L.r.14 del 2003, le modifiche prevedono che sia la Giunta regionale a fissare le direttive sulla base delle quali i comuni stabiliscono criteri e requisiti strutturali per l'esercizio delle attività di somministrazione. La programmazione riservata ai Comuni viene effettuata soltanto nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela nel rispetto di quanto disposto nel comma 3 dell' articolo 64 del d.lgs. 59 del 2010.

Le attività di somministrazione previste al comma 3 non sono soggette né alle direttive di cui al comma 1, né alla programmazione comunale di cui al comma 2 qualora siano svolte nelle zone del territorio sottoposte a tutela, in coerenza con il comma 7 dell' articolo 64 del d.lgs. 59. Ne consegue

che per l'avvio di tali attività sarà sufficiente la scia, in linea con le previsioni del comma 2 dell'articolo 64 del d.lgs. 59.

<p>Art. 5 <i>Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni</i> (sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	<p>Art. 5 <i>Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni</i> (sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>
<p>1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla presente legge è di competenza del Comune competente per territorio. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).</p> <p>2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.</p> <p>3. Le direttive di cui all'articolo 4, comma 2, sono oggetto di aggiornamento da parte della Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione regionale di cui all'articolo 4, comma 3.</p>	<p>1. La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la richiesta di autorizzazione, nei casi previsti dalla presente legge, sono presentate al SUAP del Comune territorialmente competente. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).</p> <p>2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.</p>

Art. x+3

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni

“1. La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la richiesta di autorizzazione, nei casi previsti dalla presente legge, sono presentate al SUAP del Comune territorialmente competente. Il Comune è altresì competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

2. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale”.

L'articolo 5 è sostituito da un nuovo testo che prevede che la scia o la richiesta di autorizzazione sia presentata al suap del comune competente per territorio. Le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune in conformità ai criteri definiti sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale, per le quali non è più necessario che sia sentita la competente Commissione consiliare.

<p>Art. 6 Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</p>	<p>Art. 6 Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande</p>
<p>1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).</p> <p>2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:</p> <p>a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;</p> <p>b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;</p> <p>c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.</p> <p>3. In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.</p> <p>4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), nonché i requisiti di accesso alle prove finali, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi ù rappresentative a livello regionale, gli enti da queste costituiti e le Camere di commercio. La Giunta stabilisce altresì i titoli di studio o altri requisiti validi ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera a).</p> <p>5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito anche a chi è stato iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del 1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, salva cancellazione dal medesimo registro.</p> <p>6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle</p>	<p>1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).(uguale)</p> <p>b), anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio,</p>

<p>società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).</p>	<p>“6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio regionale si applica quanto previsto dal decreto legislativo D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)”.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. x+4

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente “*Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)*”

2. Al comma 2, lett. b), dell'articolo 6 le parole “*Avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione*” sono sostituite da “*Avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione*”

3. Il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente “6. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio regionale si applica quanto previsto dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 ([Attuazione della direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Sono introdotte alcune modifiche all'articolo 6 che comportano: l'adeguamento ai requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 71 del d.lgs. 59, richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione; la previsione del carattere anche non continuativo dell'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni nell'ultimo quinquennio come requisito professionale per l'esercizio dell'attività; la previsione che ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendano esercitare l'attività di somministrazione nel territorio regionale si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 206 del 2007.

<p align="center"><i>Art. 8</i> <i>Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>	<p align="center"><i>Art. 8</i> <i>Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>
<p>1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.</p> <p>2. L'autorizzazione all'apertura ha natura personale ed il suo rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, nonché al rispetto dei criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2. L'autorizzazione ha la durata di cui all'articolo 14, comma 1, ed è soggetta a decadenza, sospensione e revoca nei casi di cui all'articolo 15.</p> <p>3. Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).</p> <p>4. Il Comune può stabilire i casi in cui l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 4, comma 5, nonché per il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di tutti gli esercizi della presente legge è sostituita da denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. In tali casi il Comune determina le modalità di effettuazione della denuncia.</p> <p>5. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.</p> <p>6. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>1. All'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle zone sottoposte a tutela, nonché all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie negli altri casi, ed al trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in ogni caso si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010.</p> <p>2. La Scia deve attestare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4, di cui al comma 5 del presente articolo e di quelli previsti all'articolo 6.</p> <p>3. La segnalazione deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare alla segnalazione.</p> <p>4. E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, ad esclusione di quelli indicati alla lettera g).</p> <p>5. uguale</p> <p>6. Nelle zone soggette a tutela il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio dell'autorizzazione.</p>

Art. x+5

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“1. All’ apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle zone sottoposte a tutela, nonché all’apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie negli altri casi, ed al trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in ogni caso si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

2. La Scia deve attestare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 4, di cui al comma 5 del presente articolo e di quelli previsti all’articolo 6.

3. La segnalazione deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare alla segnalazione

4. E’ subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, ad esclusione di quelli indicati alla lettera g).

5. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

6. Nelle zone soggette a tutela il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione, nei casi in cui essa sia prevista. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, sorvegliabilità. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al comma 5 al momento del rilascio dell'autorizzazione”.

La modifica all’articolo 8 comporta la sostituzione del previgente regime per l’esercizio dell’attività di somministrazione il nuovo dettato dai commi 1 e 2 dell’articolo 64 del d.lgs. 59 2010. Si pongono inoltre alcune prescrizioni a cui deve soggiacere la scia.

<p style="text-align: center;">Art. 9 Attività non soggette ad autorizzazione</p>	
<p>1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 le attività disciplinate da questa legge svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.</p>	<p>1. "Non sono soggette ad autorizzazione, né a scia.....</p>

Art. x+6

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2003.

1. La rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente “ Attività non soggette ad autorizzazione o a scia”
2. Al comma 1 dell'articolo 9 le parole “Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 8” sono sostituite dalle seguenti “Non sono soggette ad autorizzazioni , né a scia”.

La modifica introdotta all'articolo 9 prevede che non siano soggette ad autorizzazione né alla scia le attività di somministrazione svolte direttamente, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza fini di lucro da alcuni enti o strutture di accoglienza.

<p style="text-align: center;"><i>Art. 11</i> <i>Disposizioni per i distributori automatici</i></p>	
<p>1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8.</p> <p>2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998.</p> <p>3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.</p>	<p>"di cui alla presente legge"</p>

Art. x+8

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 le parole "concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti "della presente legge".
2. Il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente :
"3.La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia"

Agli articoli 11 e 12 sono introdotte modifiche formali.

<p align="center"><i>Art. 13 Subingresso</i></p>	
<p>1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.</p> <p>2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.</p> <p>3. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 al Comune in cui ha sede l'esercizio e può non implicare il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.</p>	<p>1. Al trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte si applica la disciplina di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2010..</p> <p>2...uguale.....</p> <p align="center">Abrogare comma 3</p>

Art. x+10

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2003.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“1. Al trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte si applica la disciplina di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2010.”

2. Il comma 3 dell'articolo 13 è abrogato.

Con la modifica normativa si recepisce la disciplina dettata dal comma 4 dell'articolo 64 del d.lgs. 59 del 2010 per i casi di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte.

<p>Art. 14 Durata delle autorizzazioni</p>	<p>Art. 14 Durata delle autorizzazioni e della scia</p>
<p>1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.</p> <p>2. Nelle autorizzazioni stagionali di cui all'articolo 4, comma 7, sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.</p> <p>3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 10 sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione</p>	<p><i>"1. Le autorizzazioni e la scia abilitano all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.</i></p> <p><i>2. Nella scia e nell'autorizzazione stagionale deve essere indicato il periodo nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.</i></p> <p><i>3. la scia per le attività temporanee di cui all'articolo 10 ha efficacia limitata alla durata della manifestazione"</i></p>

Art. x+11

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2003.

1. L'articolo 14 della legge regionale 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Durata delle autorizzazioni e della scia

1. Le autorizzazioni e la scia abilitano all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

2. Nella scia e nell'autorizzazione stagionale deve essere indicato il periodo nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.

3. La scia per le attività temporanee di cui all'articolo 10 ha efficacia limitata alla durata della manifestazione".

Le modifiche apportate estendono la disciplina della durata anche alle attività soggette a scia.

<p style="text-align: center;">Art. 15 Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni (sostituito comma 2 e soppressa lettera c) del comma 3 da art. 3 L.R. 21 maggio 2007 n. 6)</p>	
<p>1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 decadono: a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi; b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3; c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.</p> <p>2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.</p> <p>3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere revocate: a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti; b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse; c) abrogata.</p>	<p>1. "I titoli abilitativi"</p> <p>attività</p> <p>2. "I titoli abilitativi"</p> <p>Sono sopprese le parole "gli orari e"</p> <p>sostituire il comma 3</p> <p>3. Può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività :</p> <p>a) quando il titolare del titolo abilitativo non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti; b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;</p>

Art. x+12

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003.

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Decadenza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi

(sostituito comma 2 e soppressa lettera c) del comma 3 da art. 3 L.R. 21 maggio 2007 n. 6)

1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 decadono:

- a) quando il **titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi oppure, nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora** il titolare ~~dell'autorizzazione~~, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio;
- b) quando il titolare del titolo abilitativo non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1;
- c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

2. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 possono essere sospesi quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di

comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.

3. Può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e contestualmente la revoca del provvedimento di autorizzazione nei casi in cui questo sia previsto :

- a) quando il titolare del titolo abilitativo non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.

La modifica introdotta riguarda la decadenza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi e non più soltanto delle autorizzazioni. Sono inoltre sopprese le parole “gli orari e” di cui al comma 2 ,con la conseguenza che la previsione della sospensione dell'attività di somministrazione è subordinata al mancato rispetto delle indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe e non più degli orari di apertura stabiliti a livello comunale.

<p align="center"><i>Art. 16</i> <i>Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>	<p align="center"><i>Art. 16</i> <i>Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>
<p>1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito dal Comune.</p> <p>2. Il Comune può fissare, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali o rappresentative a livello provinciale, fasce orarie di apertura e chiusura, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone.</p> <p>3. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.</p> <p>4. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto. I Comuni stabiliscono le modalità e i tempi della comunicazione.</p>	<p>1. <i>Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti</i></p> <p>2. <i>abrogato il comma 2</i></p> <p>3. <i>uguale</i></p> <p>4. <i>Abrogato</i></p>

Art. x+13

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003.

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione”.

La modifica normativa introdotta all'articolo 16 è finalizzata ad adeguare la disciplina degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione al principio di liberalizzazione contenuto di cui all'articolo 3 del d.l. 223 del 2006, esteso – per effetto dell'articolo 31, comma 1, del d.l. 201 del 2011 - a tutti i comuni non necessariamente inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. La modifica introdotta all'articolo 17 sopprime l'obbligo di osservanza dei turni di apertura per gli esercizi di somministrazione.

<p style="text-align: center;"><i>Art. 17</i> <i>Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande</i></p>	
<p>1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune, fatta salva l'osservanza dei turni di apertura di cui al comma 2.</p> <p>2. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali o rappresentative a livello comunale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.</p> <p>3. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale che debbono essere indicate nel cartello di esposizione degli orari.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al commi precedenti i non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001.</p>	<p><i>Sopprimere “fatta salva l'osservanza dei turni di apertura di cui al comma 2”</i></p> <p><i>Abrogare commi 2 e 3</i></p> <p>5. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001.</p>

Art. x+14

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003.

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge nonché ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001”

<p align="center"><i>Art. 18</i> <i>Pubblicità dei prezzi</i></p>	
<p>1. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi).</p> <p>2. I prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.</p> <p>3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:</p> <p>a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;</p> <p>b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.</p> <p>4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.</p> <p>5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.</p> <p>6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001, nonché alle altre attività di cui all'articolo 4, comma 5 della presente legge individuate dal Comune</p>	<p>D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.</p> <p><i>Art. 4 comma 3</i></p>

Art. x+15

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole “decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi)” sono sostituite da “decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)”.
2. Al comma 6 dell'articolo 18 le parole “articolo 4, comma 5” sono sostituite da “Articolo 4, comma 3”.

Le modifiche introdotte all'articolo 17 sono di mero aggiornamento normativo.

<p align="center"><i>Art. 19</i> <i>Sanzioni</i></p>	
<p>1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzativo, ovvero quando questa sia stata revocata o</p>	<p><i>Sostituire frase del comma 1:</i> 1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti</p>

<p>sospesa o decaduta ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p> <p>2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.</p> <p>3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</p> <p>4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).</p> <p>5. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.</p>	<p>e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero quando questi siano stati revocati o sospesi o decaduti ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. x+16

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2003.

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole “o altro titolo autorizzativo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta” sono sostituite da “o altro titolo abilitativo ovvero quando questi siano stati revocati o sospesi o decaduti”

Con la modifica normativa apportata è stato sostituito il titolo autorizzativo con il titolo abilitativo. Trattasi quindi di modifiche terminologiche che tengono conto della previsione della scia.

Relazione illustrativa

Parte generale

Illustrazione dell'articolato